



**Regolamento aziendale
per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia,
di lavori, beni e servizi**



INDICE

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Divieto di frazionamento
- Art. 4 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 5 – Obblighi di trasparenza
- Art. 6 – Principio di rotazione
- Art. 7 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 8 – Affidamento dell'appalto
- Art. 9 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 10 – Termine dilatorio
- Art. 11 – Esecuzione anticipata
- Art. 12 – Certificato di regolare esecuzione
- Art. 13 – Garanzie

PROCEDURE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 14 – Affidamenti diretti
- Art. 15 – Indagini di mercato
- Art. 16 – Determina di affidamento
- Art. 17 – Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 18 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 19 – Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000
- Art. 20 – Anomalia dell'offerta
- Art. 21 – Controllo dei requisiti

SVOLGIMENTO DEGLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 22 – Procedure negoziate
- Art. 23 – L'iter procedimentale
- Art. 24 – Le fasi della procedura
- Art. 25 – Determina a contrarre
- Art. 26 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 27 – L'indagine di mercato
- Art. 28 – Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 29 – Anomalia dell'offerta
- Art. 30 – Invito alla procedura
- Art. 31 – Il contenuto della lettera d'invito
- Art. 32 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 33 – Commissione giudicatrice
- Art. 34 – Verifica dei requisiti
- Art. 35 – Termine di conclusione della procedura negoziata

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo codice dei contratti), le disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nella Parte I, Titolo I del codice dei contratti pubblici.
2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:
 - a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti). Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende

necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice (Trasparenza dei contratti pubblici. *efficace dal 1/1/2024*) che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 6

Principio di rotazione

1. L'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 7 e nell'articolo 19 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 4 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

5. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7

Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Art. 8

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 21, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 9

Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo compresi tra 40.000,00 euro, e le rispettive soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice dei contratti per lavori, servizi e forniture, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata.
4. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.
5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 10

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*).

Art. 11

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 12

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea (di cui all'articolo 14 del codice dei contratti), l'ufficio sotto cui la direzione si svolge la prestazione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, di norma, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del codice dei contratti, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del codice dei contratti.

4. In casi debitamente motivati è facoltà non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del codice dei contratti.

PROCEDURE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 14

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.000,00, per i servizi e le forniture ed € 149.000,00 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 15

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 16

Scheda di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la redazione della sola scheda di affidamento allegata sotto la lettera A) al presente regolamento.

2. Nella scheda di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) il fornitore;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*nel caso*).

Art. 17

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18

Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'invito agli operatori selezionati a presentare preventivo può avvenire mediante:

- a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma telematica aziendale per valori economici pari o superiori ad € 5.000;
- b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

3. Nella determina di affidamento va dato conto:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- del rispetto del principio di rotazione;
- del nominativo del RUP;
- degli elementi essenziali del contratto;

– della copertura finanziaria.

4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 19

Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

1. Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, non trovano applicazione le disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 20

Anomalia dell'offerta

1. Negli affidamenti diretti, non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta

Art. 21

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Annualmente si provvederà alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%.
Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto (se ancora attivo), all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se prestata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e 149.999 per gli appalti di lavori, si procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

SVOLGIMENTO DEGLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 22

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.

2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell’IVA.

3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell’IVA.

Art. 23 **Procedura**

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l’appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato.

4. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice dei contratti, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 24 **Le fasi del procedimento**

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell’affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 25 **Determina a contrarre**

1. La determina a contrarre deve specificare:

- l’assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l’interesse che si intendono soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l’individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
- l’eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l’applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;

- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 26

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione il principio di rotazione nonché l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato.

Art. 27

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcuna aspettativa in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice dei contratti, in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 28 del presente regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 28

Individuazione degli operatori economici da invitare

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 29

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al codice dei contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, si procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 31

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 32

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice dei contratti.

Art. 33

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 34

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 35

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.



4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.